

STATUTO

**LA BEGONIA SOCIETA
COOPERATIVA SOCIALE A
R.L.**

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: SAN SPERATE CA VIA SARDEGNA
45

Numero REA: CA - 356445

Codice fiscale: 04014810925

Forma giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA

Indice

Parte 1 - Protocollo del 08-04-2022 - Statuto completo	2
--	---

Allegato "A" al rogito 7259/6480	
STATUTO	
TITOLO I DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA	
Articolo 1	
È costituita, con sede nel Comune di Teulada la Società coope-	
rativa denominata "LA BEGONIA SOCIETA COOPERATIVA SOCIALE A	
R.L.".	
La Cooperativa potrà istituire sedi secondarie, succursali,	
agenzie e rappresentanze, sia in Italia che all'estero, nei	
modi e termini di legge.	
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente sta-	
tuto e nei relativi regolamenti attuativi, si applicano le di-	
sposizioni del codice civile e delle leggi speciali sulle coo-	
perative, nonché le disposizioni in materia di società a re-	
sponsabilità limitata, in quanto compatibili con la disciplina	
cooperativistica.	
La Cooperativa è costituita ai sensi della legge 8 novembre	
1991, n. 381, e del D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 112.	
Articolo 2	
La Cooperativa ha durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2060	
(duemilasessanta) e potrà essere prorogata a norma di legge.	
TITOLO II SCOPO - OGGETTO	
Articolo 3	
La Società cooperativa, nel rispetto dei principi e del metodo	
della mutualità, senza finalità speculative, ha lo scopo di	

ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e migliori condizioni economiche, sociali, professionali e, al contempo, perseguire la promozione umana, l'integrazione sociale nella vita attiva di persone svantaggiate, attraverso il loro inserimento nella gestione, in forma associata, di attività di lavoro.

La cooperativa, nello svolgimento della propria attività, si avvale, prevalentemente, delle prestazioni lavorative dei soci.

La Cooperativa potrà svolgere la propria attività avvalendosi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci.

Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla Legge 3 aprile 2001, n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, di collaborazione ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione pro tempore vigente.

La gestione sociale deve essere orientata al conseguimento dei
parametri di scambio mutualistico prevalente di cui agli arti-
coli 2512 e 2513 del codice civile.

Ai fini del raggiungimento degli scopi mutualistici, la cooperativa dovrà rispettare i vincoli previsti dall'art. 2514 del c.c., e precisamente:

a) il divieto di distribuire i dividendi in misura superiore

all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) il divieto di distribuire le riserve fra i soci cooperatori sia durante la vita sociale, sia all'atto dello scioglimento;

d) l'obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

La cooperativa si propone altresì di partecipare al rafforzamento del Movimento Cooperativo italiano ed europeo.

Articolo 4

In conformità agli scopi calendati, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

In conformità agli scopi calendati, la Cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto:

- la gestione e la manutenzione, ordinaria e straordinaria, di strutture alberghiere e turistiche, di strutture deputate alla ristorazione, di impianti sportivi e deputati all'attività lu-

dica o alla pubblica utilità in genere, la gestione, manuten-	
zione, pulizia e cura di giardini e spazi verdi, sia pubblici	
che privati, di strade e piazze, parcheggi pubblici e privati	
di vario genere;	
- la realizzazione di lavori di manutenzione di opere civili	
(edili, idriche, elettriche), nonché di lavori di manutenzione	
e/o di miglioramento agricolo, con la realizzazione delle ope-	
re e degli impianti di irrigazione a condotta forzata annessi	
alle stesse e/o autonomi;	
- la prestazione dei servizi di pulizia, sanificazione, disin-	
festazione e derattizzazione di edifici, di qualunque destina-	
zione, sia civili che industriali, pubblici o privati, nonché	
di strade, parchi, giardini e cimiteri, la pulizia di piazzali	
e grandi superfici con macchine spazzatrici, la realizzazione	
di interventi antiscripta con specifici prodotti, la presta-	
zione dei servizi di spalatura neve, di lavaggio di moquette,	
la realizzazione di trattamenti sigillanti e protettivi per	
pavimenti, trattamento di parquet, di pavimenti in pietra na-	
turale e cotto, il lavaggio vetrate e pareti mobili;	
- la gestione di mense, self - service, catering, bancqueting,	
la preparazione e gestione di pasti e gestione di pubblici	
esercizi, sia in sede fissa che ambulante, come bar, ristoran-	
ti, pizzerie, discoteche, ostelli, alberghi, hotel, pensioni,	
villaggi turistici, case vacanze, centri sportivi, piscine,	
strutture di turismo rurale, chioschi, punti di ristoro, sta-	

bilimenti balneari, servizi di spiaggia, aree verdi attrezza-	
te, bagni pubblici, Bed & Breakfast, dedicando particolare at-	
tenzione all'accoglienza di soggetti svantaggiati e dei loro	
familiari;	
- la prestazione dei servizi di trasporto persone o cose per	
conto proprio e/o per conto terzi, e di facchinaggio, la pre-	
stazione dei servizi di sorveglianza, portierato, vigilanza,	
sicurezza e custodia di cantieri, impianti e aree in genere,	
di servizi cimiteriali, compreso il tamponamento dei loculi;	
- l'esecuzione di lavori edili in genere, l'esecuzione di sca-	
vi e lavori di muratura, la realizzazione e la manutenzione di	
impianti elettrici, civili ed industriali, e impianti idrici,	
la prestazione di servizi di produzione, lavorazione, tinteg-	
giatura, verniciatura e assemblaggio, la progettazione archi-	
tettonica, impiantistica e strutturale rivolta all'attività	
cantieristica interna e per conto terzi, la realizzazione di	
lavori stradali, di lavori idrici al di fuori di edifici, di	
acquedotti, fogne e impianti di irrigazione, la prestazione	
dei servizi di affissione pubblica;	
- l'esercizio, la gestione e l'impianto, sia in proprio sia in	
appalto, di servizi ambientali, nonché l'attività industriale	
in genere nel settore ambientale e, in particolare, di servizi	
di igiene pubblica e privata, compresa la nettezza urbana e,	
quindi, la raccolta, il trasporto, la trasformazione e lo	
smaltimento di rifiuti - solidi e liquidi - di qualsiasi natu-	

ra e provenienza, la gestione e la realizzazione di impianti di messa in riserva, trattamento, recupero e smaltimento di rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti recuperabili e rifiuti urbani, la gestione dei servizi pubblici di raccolta degli stessi, lo spazzamento delle strade, lo stoccaggio provvisorio ed il trattamento di rifiuti solidi urbani in stazioni di trasferimento, nonché di materiale proveniente da raccolta differenziata di rifiuti solidi urbani e di rifiuti urbani pericolosi per conto terzi, la preselezione di rifiuti solidi urbani, la realizzazione e la gestione di centri di raccolta di rifiuti comunali, la produzione e/o la combustione di combustibili derivati da rifiuti, la produzione di composto derivato da rifiuti;

- la prestazione di servizi di incenerimento/termodistruzione, in qualsivoglia modo operati, e servizi complementari ai precedenti, quali analisi di impatto ambientale, analisi di tipo chimico - fisico e biologico relative ad aria, acqua, suolo nonché quelle relative a qualunque altro aspetto ambientale suscettibile di impatto da agente esterno, quali, ad esempio, rumore, campi elettromagnetici, radioattività e quant'altro non compreso nei precedenti;

- la progettazione, gestione ed esecuzione di bonifiche e risanamenti ambientali su aree pubbliche e private relative ad acqua, suolo, aria e simili;

- la prestazione di servizi affini ai precedenti, derivati

complementari, come spazzamento, innaffiamento e lavaggio di aree pubbliche e private, spurghi, disinfezioni, disinfestazioni, derattizzazioni e, in genere, ogni attività di disinquinamento di terra, aria e acqua, compresa, altresì, la costruzione, l'installazione e la gestione di stabilimenti ed impianti, di apparecchiature, di mezzi di trasporto e di ogni altra attrezzatura e parte accessoria in genere per la raccolta, il trasporto e lo smaltimento di qualsivoglia natura di rifiuti, loro trattamento, lavorazione ed utilizzazione (compreso riciclaggio in qualsiasi possibile forma) ed in genere ogni altra attività affine e/o connessa;

- l'esercizio di discarica in ogni forma e categoria consentita dalla legge;

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti cimiteriali, secondo la normativa di cui al D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e sue modifiche e integrazioni;

- la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti speciali pericolosi, rifiuti speciali non pericolosi, rifiuti recuperabili e rifiuti urbani;

- i servizi di bonifica di beni contenenti amianto e la bonifica dei siti contaminati;

- l'intermediazione ed il commercio di rifiuti, con o senza detenzione;

- l'attività di autotrasporto di cose, in proprio e per conto di terzi;

	- la manutenzione e l'imballaggio, anche per conto di terzi,	
	di elementi e di prodotti semilavorati in genere dell'indu-	
	stria e dell'artigianato ed in particolare nei settori del le-	
	gno, della carpenteria metallica e dell'edilizia;	
	- l'organizzazione e allestimento di congressi, convegni e se-	
	minari, di spazi e di eventi espositivi e culturali, di spet-	
	tacoli e manifestazioni di sagre, di mostre e di tutte le at-	
	tività ad esso collegate.	
	Per il raggiungimento degli scopi sociali la società potrà:	
	- acquistare o prendere in affitto l'attrezzatura tecnico mec-	
	canica idonea a garantire l'esecuzione delle opere nel modo	
	migliore e più economico;	
	- acquistare, prendere in affitto o utilizzare, in base alle	
	vigenti leggi, terreni per l'impianto ed il mantenimento di	
	vivai e piantagioni;	
	- eseguire lavori edili connessi e/o complementari con le at-	
	tività precedentemente indicate.	
	La cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connes-	
	sa ed affine a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti	
	gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di na-	
	tura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria neces-	
	sarie o utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comun-	
	que, sia indirettamente attinenti ai medesimi, quindi, tra	
	l'altro, per la sola indicazione esemplificativa:	
	a) assumere interessenze e partecipazioni in altre imprese,	

	sotto qualsiasi forma costituite, anche con la qualifica di	
	impresa sociale, consorzi e associazioni, a scopo di stabile	
	investimento e non di collocamento sul mercato, con esclusione	
	delle attività riservate;	
	b) se consentito dalla legge, costituire ed essere socia di	
	società per azioni e a responsabilità limitata ai fini del	
	conseguimento degli scopi sociali della cooperativa;	
	c) partecipare alle cooperative sociali di cui alla Legge 8	
	novembre 1991, n. 381;	
	d) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi	
	altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'otte-	
	nimento del credito agli enti e società di cui la cooperativa	
	aderisce o partecipa, nonché a favore di altre cooperative;	
	e) dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi econo-	
	mici, consortili e fideiussori, diretti a consolidare e svi-	
	luppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli	
	approvvigionamenti ed il credito;	
	f) stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci	
	istituendo una sezione di attività, disciplinata da apposito	
	regolamento predisposto dall'assemblea dei soci e contenente	
	le condizioni generali valide per i singoli rapporti, per la	
	raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata	
	esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale,	
	in conformità alle vigenti disposizioni di legge in materia e	
	in particolare alle disposizioni definite dall'art. 1, commi	

	238 e seguenti della legge 205/2017 e successive modificazioni	
	e integrazioni. Sono, pertanto, tassativamente vietate la rac-	
	colta, la sollecitazione del pubblico risparmio fra pubblico	
	sotto ogni forma, l'esercizio dell'attività bancaria, l'eroga-	
	zione del credito al consumo, nonché l'esercizio in via perma-	
	nente delle attività di cui all'art. 4, comma 2, del D.L. 3	
	maggio 1991, n. 143, coordinato con la Legge 197/1991;	
	g) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ri-	
	strutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'ar-	
	ticolo 4 della Legge 31 gennaio 1992, n. 59.	
	La cooperativa può aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-	
	co, ai sensi dell'articolo 2545 septies del codice civile.	
	TITOLO III SOCI	
	Articolo 5	
	Il numero dei soci deve essere non inferiore e non superiore	
	ai limiti stabiliti dalla legge.	
	Possono essere soci tutte le persone fisiche aventi la capaci-	
	tà di agire e, in particolare, coloro che abbiano maturato una	
	capacità professionale nei settori di cui all'oggetto della	
	cooperativa o che comunque possano collaborare al raggiungi-	
	mento dei fini sociali con la propria attività lavorativa o	
	professionale.	
	L'ammissione è finalizzata allo svolgimento effettivo dello	
	scambio mutualistico e all'effettiva partecipazione del socio	
	all'attività economica della cooperativa; l'ammissione deve	

	essere coerente con la capacità economica della cooperativa di
	soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.
	Inoltre, le nuove ammissioni non devono compromettere l'eroga-
	zione del servizio mutualistico in favore dei soci preesisten-
	ti.
	Possono essere ammessi come soci-lavoratori elementi tecnici e
	amministrativi nel numero necessario al buon funzionamento
	della cooperativa.
	Qualora siano presenti i presupposti per la loro ammissione,
	possono essere soci le persone giuridiche i cui scopi o i cui
	interessi non siano in contrasto con quelli della cooperativa
	o soggette alla direzione o al controllo di altre società i
	cui scopi o i cui interessi non siano in contrasto con quelli
	della cooperativa.
	Articolo 5 bis
	Sono volontari i soci che prestano gratuitamente la loro atti-
	vità nell'ambito della cooperativa per fini di solidarietà, il
	loro numero non può superare la metà del numero complessivo
	dei soci.
	Ai soci volontari non si applicano i Contratti Collettivi e le
	norme di legge in materia di lavoro subordinato o autonomo, ad
	eccezione delle norme in materia di assicurazione contro gli
	infortuni sul mercato del lavoro e le malattie professionali.
	Ai soci volontari può essere corrisposto soltanto un rimborso

per le spese effettivamente sostenute e documentate sulla base dei parametri stabiliti dalla cooperativa, applicabili a tutti i soci.

Articolo 6

Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all'organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere:

a. cognome, nome, luogo e data di nascita, domicilio, cittadinanza e residenza;

b. l'effettiva attività svolta, l'eventuale capacità professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, le specifiche competenze possedute nonché il tipo e le condizioni dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il presente statuto e con l'apposito regolamento dei quali dichiara di avere preso visione;

c. l'ammontare della quota che si propone di sottoscrivere;

d. il versamento della tassa di ammissione, a titolo di rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione;

e. la dichiarazione di accettazione della clausola compromissoria contenuta nel presente statuto.

Nella domanda di ammissione presentata da persone giuridiche devono essere riportati, in sostituzione dei dati elencati nella lettera a) del comma 1, la denominazione dell'ente, la sede legale, l'oggetto sociale, il cognome e nome delle persone che ne hanno la rappresentanza legale ed il codice fiscale ed allegata copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigen-

	te, dichiarati conformi all'originale dal Presidente dell'ente	
	e dal Presidente del Collegio sindacale, nonché l'estratto au-	
	tentico della deliberazione di adesione alla cooperativa as-	
	sunta dall'organo statutariamente competente, contenente la	
	dichiarazione di conoscenza ed integrale accettazione dello	
	Statuto e dei Regolamenti della cooperativa.	
	Articolo 7	
	L'organo amministrativo, accertata la sussistenza dei requisiti	
	e l'inesistenza delle cause di incompatibilità degli aspi-	
	ranti soci, delibera entro sessanta giorni sulla domanda e	
	stabilisce le modalità ed i termini per il versamento del ca-	
	pitale sociale. La delibera di ammissione deve essere comuni-	
	cata all'interessato e annotata a cura del Presidente nel Li-	
	bro dei soci.	
	Qualora l'accoglimento della domanda di ammissione, anche di	
	quella relativa a soci appartenenti alla categoria speciale di	
	cui all'articolo 15 del presente statuto, determini il supera-	
	mento dei limiti previsti dall'art. 2519, comma 2, del codice	
	civile e, conseguentemente l'obbligo per la cooperativa di ap-	
	plicare le disposizioni in materia di società per azioni,	
	l'organo amministrativo deve convocare l'assemblea per la mo-	
	difica dello statuto.	
	In tal caso, la delibera di ammissione deve essere comunicata	
	all'interessato e annotata a cura dell'organo amministrativo	
	nel libro dei soci dopo che l'assemblea abbia proceduto alla	

	modifica dello statuto.	
	In caso di rigetto della domanda di ammissione, l'organo ammi-	
	nistrativo deve motivare la relativa delibera e comunicarla	
	all'interessato entro i successivi sessanta giorni. In tal ca-	
	so, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comuni-	
	cazione, chiedere che sulla domanda di ammissione si pronunci	
	l'assemblea dei soci in occasione della sua prima successiva	
	convocazione.	
	Nel caso di deliberazione difforme da quella dell'organo ammi-	
	nistrativo, quest'ultimo è tenuto a recepire quanto stabilito	
	dall'assemblea con deliberazione da assumersi entro trenta	
	giorni dalla data dell'assemblea stessa. L'organo amministra-	
	tivo illustra nella relazione di bilancio le ragioni delle de-	
	terminazioni assunte con riguardo all'ammissione di nuovi so-	
	ci.	
	Articolo 8	
	I soci sono tenuti ad osservare il presente Statuto, i regola-	
	menti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli or-	
	gani sociali nonché, se soci lavoratori, a mettere a disposi-	
	zione le proprie capacità professionali e il proprio lavoro in	
	relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché	
	alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibile per la	
	cooperativa stessa, come previsto nell'ulteriore rapporto in-	
	staurato e fermo restando le esigenze della cooperativa.	
	Il nuovo socio deve versare, oltre l'importo della quota sot-	

toscritta, la tassa di ammissione come rimborso delle spese di istruttoria della domanda di ammissione e il sovrapprezzo eventualmente determinato dall'assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori.

Per tutti i rapporti con la cooperativa, il domicilio dei soci è quello risultante dal libro dei soci.

Articolo 9

I soci:

- concorrono alla gestione dell'impresa partecipando all'Assemblea dei Soci e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa;

- partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei processi produttivi dell'azienda;

- contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio, ai risultati economici ed alle decisioni sulla loro destinazione;

- mettono a disposizione le proprie capacità professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attività svolta, nonché alla quantità delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa.

I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere, dall'organo amministrativo, notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali e i documenti rela-

tivi all'amministrazione.

Il Regolamento Interno può definire i parametri di carattere economico, produttivo e finanziario, in presenza dei quali l'assemblea può dichiarare lo stato di crisi aziendale e stabilire le misure da adottare per farvi fronte.

Il Regolamento interno può definire le misure da adottare in caso di approvazione di un piano di avviamento nel rispetto delle condizioni e delle modalità richiamate dalle leggi.

Articolo 10

La qualità di socio si perde:

1. per recesso, esclusione, fallimento o per causa di morte, se il socio è persona fisica;
2. per recesso, esclusione, fallimento, scioglimento o liquidazione se il socio è diverso da persona fisica.

Articolo 11

Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere il socio:

1. che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;
2. che non si trovi più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
3. il cui rapporto di lavoro - subordinato, autonomo o di altra natura sia cessato per qualsiasi motivo.

La dichiarazione di recesso deve essere comunicata con raccomandata alla società. Spetta all'organo amministrativo, constatare, entro sessanta giorni dalla comunicazione di recesso, se

ricorrano i motivi che, a norma della legge e del presente
statuto, legittimino il recesso.

Qualora i presupposti del recesso non sussistano, viene data
immediata comunicazione al socio che, entro sessanta giorni
dal ricevimento della comunicazione, può attivare le procedure
arbitrali previste dall'articolo 30.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale
dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della
domanda.

Per quanto riguarda i rapporti mutualistici, salva diversa e
motivata delibera dell'Assemblea, il recesso ha effetto con la
chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi pri-
ma, e in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio suc-
cessivo.

Articolo 12

L'esclusione sarà deliberata dall'Assemblea, oltre che nei ca-
si previsti dalla legge, nei confronti del socio:

1) che non è più in grado di concorrere al raggiungimento de-
gli scopi sociali, oppure che ha perduto i requisiti per l'am-
missione;

2) che in qualunque modo danneggia moralmente o materialmente
la società, oppure fomenta dissidi o disordini tra soci;

3) che svolge attività in contrasto o concorrente con quella
della società;

4) che non osserva le disposizioni contenute nel presente sta-

	tuto oppure le deliberazioni legalmente prese dagli organi so-	
	ciali competenti o si renda moroso nel versamento della quota	
	sociale sottoscritta;	
	5) che, senza giustificati motivi, non adempia puntualmente	
	agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;	
	6) che volontariamente abbia rassegnato le proprie dimissioni	
	dal rapporto ulteriore di lavoro subordinato o abbia dichiara-	
	to la sua volontà di interrompere qualsiasi altro rapporto di	
	lavoro;	
	7) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giu-	
	stificato motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie di-	
	sCIPLINATE da norme di legge ai fini dell'erogazione di stru-	
	menti pubblici a sostegno del reddito dei lavoratori;	
	8) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato su-	
	bisca un provvedimento di licenziamento per motivi disciplina-	
	ri, per giusta causa o giustificato motivo soggettivo;	
	9) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia	
	stato risolto dalla cooperativa per inadempimento.	
	Nei casi indicati dai numeri 4 e 5, il socio inadempiente deve	
	essere invitato, a mezzo di lettera raccomandata, a mettersi	
	in regola, e l'esclusione potrà aver luogo solo trascorso un	
	mese dal detto invito e sempre che il socio si mantenga ina-	
	dempiente.	
	L'esclusione diventa operante dall'annotazione nel libro dei	
	soci da farsi a cura dell'organo amministrativo.	

Contro la deliberazione di esclusione il socio, entro sessanta giorni dalla comunicazione inviata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, può attivare le eventuali azioni legali.

Articolo 13

Salvo diversa e motivata decisione dell'organo assembleare, alla deliberazione di recesso o di esclusione del socio lavoratore consegue la risoluzione dell'ulteriore rapporto di lavoro instaurato ai sensi del precedente art. 3 del presente statuto.

Articolo 14

In caso di morte del socio, gli eredi o i legatari hanno diritto alla liquidazione della quota o al rimborso delle azioni secondo le disposizioni dell'articolo seguente. Essi dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione del capitale di spettanza, atto notorio o altra idonea documentazione dalla quale risulti chi sono gli aventi diritto.

Articolo 15

I soci receduti od esclusi e gli eredi o legatari del socio cooperatore defunto, hanno soltanto il diritto al rimborso del capitale da essi effettivamente versato ed eventualmente rivalutato. La liquidazione - eventualmente ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale - avrà luogo sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale si è verificato lo scioglimento del rapporto sociale.

21 di 44

	Articolo 16	
	L'organo amministrativo può deliberare, nei limiti previsti	
	dalla legge, l'ammissione di nuovi soci cooperatori in una ca-	
	tegoria speciale in ragione dell'interesse:	
	1. alla loro formazione professionale;	
	2. al loro inserimento nell'impresa.	
	Nel primo caso, possono essere ammessi alla categoria dei soci	
	speciali coloro che debbano completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli	
	scopi sociali ed economici, in coerenza con le strategie di	
	medio e lungo periodo della cooperativa.	
	Nel secondo caso, possono essere ammessi alla categoria dei	
	soci speciali coloro che sono in grado di concorrere, ancorché	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed econo-	
	mici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo	
	della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in con-	
	formità con quanto previsto da apposito regolamento, stabili-	
	sce:	
	1. la durata del periodo di formazione o di inserimento del	
	socio speciale;	
	2. i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le	
	fasi di formazione professionale o di inserimento nell'assetto	
	produttivo della cooperativa;	
	3. la quota che il socio speciale deve sottoscrivere al momen-	

	to dell'ammissione, in misura comunque non superiore al venti	
	per cento di quello previsto per i soci ordinari.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno, anche in mi-	
	sura inferiore ai soci ordinari, in relazione ai costi di for-	
	mazione professionale o di inserimento nell'impresa cooperati-	
	va. Ai soci speciali non spetta comunque l'attribuzione dei	
	ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale ha diritto di	
	partecipare alle assemblee ed esercita il diritto di voto so-	
	lamente in occasione delle assemblee ordinarie convocate per	
	l'approvazione del bilancio. Non può rappresentare in assem-	
	blea altri soci.	
	Il socio appartenente alla categoria speciale non può essere	
	eletto amministratore.	
	I soci speciali non possono esercitare i diritti previsti	
	dall'articolo 2476 del codice civile.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge	
	e dall'art. 11 del presente statuto. Il recesso ha effetto per	
	quanto riguarda il rapporto sociale e il rapporto mutualistico	
	dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della	
	domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data	
	di scadenza del periodo di formazione o inserimento, nei casi	
	previsti dalla legge e dall'art. 12 del presente statuto.	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimen-	

	to, il socio speciale è ammesso a godere i diritti che spetta-	
	no agli altri soci cooperatori a condizione che, come previsto	
	dal regolamento e dalla delibera di ammissione, egli abbia ri-	
	spettato i doveri inerenti la formazione professionale, conse-	
	guendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero abbia rispettato gli impegni di partecipazione alla at-	
	tività economica della cooperativa, finalizzati al proprio in-	
	serimento nell'organizzazione aziendale. In tal caso, l'organo	
	amministrativo, deve comunicare la delibera di ammissione in	
	qualità di socio ordinario all'interessato, secondo le modali-	
	tà e con gli effetti previsti dall'art. 6 del presente statu-	
	to.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli, l'assemblea	
	dei soci può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità	
	previste dall'art. 12 del presente statuto.	
	Ai fini del trattamento economico dei soci lavoratori si ap-	
	plica il rapporto concernente le differenze retributive tra i	
	lavoratori di cui all'articolo 13 del D.Lgs. 112/2017.	
	Titolo IV	
	Strumenti finanziari, Ristorni, Patrimonio Sociale, Bilancio	
	Articolo 17	
	Nei limiti stabiliti dalla legge, con deliberazione dell'As-	
	semblea assunta con le modalità di cui all'art. 2480 c.c., la	
	Cooperativa può emettere titoli di debito, nonché strumenti	

	privi di diritti di amministrazione, ad investitori professio-
	nali soggetti a vigilanza prudenziale e ad investitori quali-
	ficati rispettivamente ai sensi dell'articolo 2483 c.c. e
	dell'articolo 111-octies delle disposizioni d'attuazione.
	La Cooperativa potrà altresì emettere, con le medesime modali-
	tà, quote destinate a soci sovventori, nel rispetto dell'art.
	4 della L. 59/92 e di ogni altra disposizione legislativa in
	materia.
	In tal caso, con regolamento approvato dalla stessa Assemblea,
	sono stabiliti:
	- l'importo complessivo dell'emissione, il numero dei titoli
	emessi ed il relativo valore nominale unitario;
	- le modalità di circolazione, nel rispetto di quanto previsto
	dall'art. 2483 c.c.;
	- i criteri di determinazione del rendimento e le modalità di
	corresponsione degli interessi;
	- l'eventuale termine di scadenza e le modalità di rimborso.
	La deliberazione dell'Assemblea stabilisce altresì i compiti
	che vengono attribuiti al Presidente ai fini del collocamento
	dei titoli.
	All'Assemblea Speciale dei possessori dei titoli di cui al
	presente articolo ed al relativo rappresentante comune si ap-
	plica quanto previsto dagli articoli 2363 e seguenti c.c., in
	quanto compatibili con le successive disposizioni del presente
	Statuto.

Articolo 18

L'Assemblea che approva il bilancio può deliberare, su proposta dell'organo amministrativo, in materia di ristorno ai soci cooperatori, nel rispetto dei limiti e delle condizioni stabilite dalla normativa vigente, dalle disposizioni del presente statuto e dal relativo apposito regolamento.

Il ristorno è ripartito tra i soci cooperatori proporzionalmente alla qualità e alla quantità degli scambi mutualistici, in conformità con i criteri stabiliti dall'apposito regolamento, i quali - in via generale - debbono considerare la qualità e quantità della prestazione lavorativa dei soci.

L'Assemblea può deliberare la ripartizione dei ristorni a ciascun socio:

- a. in forma liquida;
- b. mediante aumento proporzionale delle rispettive quote.

Articolo 19

Il patrimonio della cooperativa è costituito:

- a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato dai conferimenti effettuati dai soci ordinari, rappresentati da quote, ciascuna del valore non inferiore al limite previsto dalla legge;
- b) dagli strumenti privi di diritti di amministrazione di cui al precedente art. 17 del presente statuto;
- c) dalle quote sottoscritte da soci sovventori, nel rispetto dell'art. 4 della L. 59/92, di cui al precedente articolo 17

	del presente statuto;	
	d) dalla riserva legale indivisibile formata con gli utili di	
	cui all'art. 21 e con il valore delle quote eventualmente non	
	rimborsate ai soci receduti od esclusi ed agli eredi dei soci	
	deceduti;	
	e) dall'eventuale sovrapprezzo formato con le somme versate	
	dai soci;	
	f) dalla riserva straordinaria;	
	g) da ogni altro fondo di riserva costituito dall'Assemblea	
	e/o previsto per legge.	
	Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa	
	con il suo patrimonio e, conseguentemente, i soci nel limite	
	delle quote sottoscritte.	
	Le riserve, salve quelle di cui alla precedente lettera d),	
	sono indivisibili e, conseguentemente, non possono essere ri-	
	partite tra i soci cooperatori durante la vita della coopera-	
	tiva, né all'atto del suo scioglimento.	
	Articolo 20	
	Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincoli vo-	
	lontari, nè essere cedute senza l'autorizzazione dell'organo	
	amministrativo.	
	Il socio che intenda trasferire le proprie quote deve darne	
	comunicazione all'organo assembleare con lettera raccomandata	
	e, salvo espressa autorizzazione di quest'ultima, la cessione	
	può essere effettuata esclusivamente per l'intera quota dete-	

	nuta dal socio.	
	Il provvedimento dell'organo amministrativo deve essere comu-	
	nicato al socio entro sessanta giorni dal ricevimento della	
	richiesta, decorsi i quali il socio è libero di trasferire la	
	propria partecipazione e la cooperativa deve iscrivere nel li-	
	bro dei soci l'acquirente, a condizione che lo stesso abbia i	
	requisiti richiesti dal presente statuto.	
	In caso di diniego dell'autorizzazione, l'organo amministrati-	
	vo deve motivare la relativa delibera e comunicarla entro ses-	
	santa giorni al socio interessato, il quale, entro i successi-	
	vi sessanta giorni dalla comunicazione, può attivare le proce-	
	dure arbitrali di cui all'art. 29 del presente statuto.	
	Articolo 21	
	L'esercizio sociale va dal primo gennaio al 31 (trentuno) di-	
	cembre di ogni anno.	
	Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo amministrativo	
	provvede alla redazione del bilancio, previo esatto inventa-	
	rio, da compilarsi in conformità ai principi di legge.	
	Il bilancio deve essere presentato all'Assemblea dei soci per	
	l'approvazione entro centoventi giorni dalla chiusura dell'e-	
	sercizio sociale, ovvero entro centottanta giorni qualora ri-	
	corrano le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo	
	2364 c.c., certificate dal Presidente in sede di relazione	
	sulla gestione.	
	L'Assemblea che approva il bilancio delibera sulla ripartizio-	

	ne dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle modalità pre-	
	viste dal presente statuto e dalla legge e, successivamente,	
	sulla distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella previ-	
	sta dalla legge;	
	b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione, di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio 1992,	
	n. 59, nella misura del 3% (tre per cento);	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti	
	ed alle condizioni previsti dall'art. 7 della legge 31 gennaio	
	1992, n. 59;	
	d) un'eventuale quota, quale dividendo ragguagliata al capita-	
	le effettivamente versato ed eventualmente rivalutato da di-	
	stribuire in misura non superiore all'interesse massimo dei	
	buoni fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo; è fatto di-	
	viato di distribuire i dividendi in misura superiore;	
	e) ad eventuale remunerazione degli strumenti privi di diritti	
	di amministrazione di cui all' art. 17 del presente statuto;	
	f) la restante parte a riserva straordinaria ovvero ai fondi	
	di cui alla lettera f) dell'art. 19 del presente statuto.	
	Gli utili debbono essere prevalentemente destinati a finalità	
	mutualistiche, intendendo per tali l'incremento delle riserve	
	di natura indivisibile, il contributo al fondo mutualistico e	
	l'erogazione del ristorno.	
	La ripartizione di ristorni ai soci cooperatori, ai sensi	

dell'art. 18 del presente statuto, è consentita solo una volta
effettuate le destinazioni degli utili di cui alle precedenti
lettere a), b) ed e).

Titolo VI

Organi Sociali

Articolo 22

I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza
dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che
uno o più amministratori o tanti soci che rappresentano almeno
un terzo del numero complessivo degli aventi diritto al voto
sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

1. l'approvazione del bilancio, la ripartizione del ristorno e
la distribuzione degli utili;

2. l'approvazione del bilancio sociale, in conformità con le
linee guida stabilite con decreto del Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali ai sensi del d.lgs. 112/2017;

3. la nomina degli amministratori e la struttura dell'organo
amministrativo, nonché Presidente e Vicepresidente;

4. la nomina dell'organo di controllo e di revisione;

5. le modificazioni dell'atto costitutivo;

6. la decisione di aderire ad un gruppo cooperativo pariteti-
co;

7. la decisione di compiere operazioni che comportano una so-
stanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante

	modificazione dei diritti dei soci;	
	8. l'approvazione dei regolamenti interni;	
	9. la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione.	
	Le decisioni di competenza dei soci sono assunte mediante deliberazione assembleare, con le modalità previste dall'articolo 2479-bis del codice civile.	
	Articolo 23	
	La convocazione dell'Assemblea deve effettuarsi mediante lettera raccomandata, mail, pec, videoconferenza e ogni altro mezzo valido che, comunque, garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento, inviato almeno 8 (otto) giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, che deve essere fissata in un giorno diverso da quello della prima.	
	In mancanza dell'adempimento delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e siano presenti, o informati della riunione, tutti gli Amministratori e i Sindaci effettivi, se nominati. Tuttavia ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.	
	Articolo 24	
	In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	

dei soci aventi diritto al voto.

In seconda convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti o rappresentati aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei presenti, ad eccezione dei casi previsti dai numeri 4, 6 e 7 del precedente articolo 22 del presente statuto, per i quali è necessario il voto favorevole della maggioranza assoluta dei soci aventi diritto al voto.

Articolo 25

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema della alzata di mano, salvo diversa deliberazione dell'Assemblea. Sono escluse le votazioni a scrutinio segreto.

Articolo 26

Nelle Assemblee hanno diritto al voto coloro che risultano iscritti nel libro dei soci da almeno 90 (novanta) giorni e che non siano in mora nei versamenti delle quote sottoscritte. Ciascun socio persona fisica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione; i soci persone giuridiche potranno avere un massimo di 3 (tre) voti, in relazione all'ammontare della quota sociale detenuta oppure al numero dei loro membri.

Per i soci speciali si applica l'articolo 16 del presente statuto.

Fermi restando i divieti di cui all'articolo 2372, i soci che,

per qualsiasi motivo, non possono intervenire personalmente all'Assemblea, hanno la facoltà di farsi rappresentare soltanto da un altro socio avente diritto al voto, appartenente alla medesima categoria di socio. I soci delegati devono dimostrare la propria legittimazione mediante documento scritto. La società acquisisce la delega agli atti sociali.

La delega può essere rilasciata anche per più assemblee; non può essere rilasciata con il nome del delegato in bianco ed è sempre revocabile, nonostante ogni patto contrario. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega.

Se il socio ha conferito la delega ad un ente giuridico, il legale rappresentante di questo rappresenta il socio in assemblea. In alternativa l'ente giuridico può delegare un suo dipendente o collaboratore, anche se ciò non sia espressamente previsto dalla delega.

La stessa persona non può rappresentare più di due soci.

Articolo 27

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'Organo amministrativo ed in sua assenza dal vice presidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Essa provvede alla nomina di un segretario, anche non socio.

La nomina del segretario non ha luogo quando il verbale è redatto da un notaio.

Articolo 28

L'amministrazione della società è affidata ad un organo collegiale formato da almeno tre soggetti. La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Spetta al consiglio di amministrazione, sentito il parere del collegio sindacale, determinare il compenso dovuto a quelli dei suoi membri che siano chiamati a svolgere specifici incarichi, a carattere continuativo, in favore della società.

Il consiglio elegge nel suo seno il Presidente e il Vice-Presidente se non eletti in assemblea.

Non possono assumere la presidenza i rappresentanti delle società costituite da un unico socio persona fisica, gli enti con scopo di lucro e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni.

Il Presidente del consiglio di amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale.

Il consiglio di amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare ovvero quando lo richiedano un terzo degli amministratori.

[illegible]

di ammissione, di recesso ed esclusione dei soci. Il consiglio di amministrazione deve inoltre deliberare in forma collegiale nei casi in cui oggetto della decisione siano la remunerazione della prestazione mutualistica, il ristorno, il conferimento, la cessione o l'acquisto di azienda o di ramo d'azienda, la costituzione o assunzione di una partecipazione rilevante in altra società.

Ogni 180 (centoottanta) giorni gli organi delegati devono riferire agli Amministratori e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla Cooperativa e dalle sue controllate.

In caso di mancanza sopravvenuta di uno o più Amministratori, gli altri provvedono a sostituirli nei modi previsti dall'art. 2386 del codice civile.

Se viene meno la maggioranza degli Amministratori, quelli rimasti in carica devono ricorrere alla decisione dei soci per la sostituzione dei mancanti.

In caso di mancanza sopravvenuta di tutti gli Amministratori, il ricorso alla decisione dei soci deve essere fatto d'urgenza dall'organo di controllo, se nominato, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della cooperati-

va.	
Spetta pertanto, tra l'altro, a titolo esemplificativo al Consiglio di Amministrazione:	
a) convocare l'Assemblea dei soci; convocare le eventuali Assemblee speciali dei possessori di strumenti finanziari;	
b) redigere i bilanci consuntivi e gli eventuali bilanci preventivi, nonché la propria relazione al bilancio;	
c) redigere il bilancio sociale;	
d) relazionare, in occasione dell'approvazione del bilancio di esercizio, sui criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento dello scopo mutualistico, con particolare riferimento alla sussistenza del requisito della prevalenza mutualistica o alle azioni che si intendono intraprendere per riacquistare il requisito stesso in caso di perdita temporanea ai sensi dell'articolo 2545-octies c.c. Nella medesima relazione gli amministratori devono illustrare le ragioni delle determinazioni assunte in merito all'ammissione, esclusione o recesso dei soci;	
e) curare l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea;	
f) compilare eventuali regolamenti interni previsti dallo Statuto da sottoporre all'Assemblea per l'approvazione;	
g) deliberare tutti gli atti e contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale;	
h) deliberare e concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per	

	facilitare l'ottenimento del credito agli enti e alle società	
	cui la cooperativa aderisce o partecipa, nonché a favore di	
	altre cooperative;	
	i) assumere, e licenziare il personale, fissando le mansioni,	
	la retribuzione e provvedendo ad inquadrarlo nella categoria	
	degli operai, degli impiegati, dei quadri e dei dirigenti,	
	fissando il trattamento economico e normativo;	
	j) conferire procure speciali, nominare eventuali direttori	
	fissandone le mansioni, le responsabilità e le retribuzioni;	
	conferire deleghe al personale dirigente definendone l'ampiez-	
	za ed i poteri connessi, i compiti e le responsabilità che ne	
	conseguono, ferma la facoltà attribuita al presidente del con-	
	siglio di amministrazione;	
	k) deliberare l'ammissione e l'esclusione dei soci;	
	l) autorizzare e compiere ogni e qualsiasi operazione presso	
	istituti di credito di diritto pubblico o privato, aprire,	
	utilizzare, estinguere conti correnti, e compiere qualsiasi	
	operazione bancaria, compresa l'apertura di sovvenzioni e mu-	
	tui concedendo tutte le garanzie anche ipotecarie, cedere, ac-	
	cettare, emettere, girare, avvallare, scontare, quietanzare	
	crediti ed effetti cambiari e cartolari in genere;	
	m) consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni, cancella-	
	zioni di ipoteche e trascrizioni anche senza la estinzione dei	
	crediti garantiti o intimati, costituire pegni e cauzioni,	
	consentire qualsiasi genere di annotamento presso pubblici re-	

	gistri;	
	n) concorrere a gare d'appalto per lavori, opere e servizi	
	inerenti alla attività sociale;	
	o) stabilire la remunerazione degli amministratori investiti	
	di particolari cariche, sentito il parere del Collegio Sinda-	
	cale, ai sensi dell'art. 2389 del c.c.;	
	p) deliberare l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie,	
	succursali, agenzie e rappresentanze;	
	q) deliberare di costituire e partecipare, sotto qualsiasi	
	forma, in consorzi o in società di qualsiasi tipo ed oggetto,	
	designando gli amministratori o i soci che vi dovranno parte-	
	cipare;	
	r) constatare il diritto di recesso chiesto dai soci;	
	s) stabilire i modi e i tempi per il versamento del capitale	
	sociale sottoscritto;	
	t) compiere se consentito dalla legge operazioni di cui	
	all'art. 2529 del c.c.	
	Titolo VII	
	Organo di controllo	
	Articolo 29	
	Quando la legge prevede l'obbligo della presenza di un organo	
	di controllo, esso esercita anche la revisione legale dei con-	
	ti, ed è regolato e funzionante a norma di legge.	
	Quale organo di controllo i soci potranno nominare, alternati-	
	vamente, un collegio Sindacale o sindaco unico, ovvero, un re-	

	visore.	
	La nomina del collegio sindacale o Sindaco unico è obbligato-	
	ria verificandosi le condizioni poste dall'art. 2477 c.c.	
	In caso di nomina del collegio sindacale, questo sarà composta	
	di tre membri effettivi e di due supplenti. Il presidente del	
	collegio sindacale è nominato dai soci, con la decisione di	
	nomina del collegio stesso.	
	I sindaci sono nominati dai soci. Essi restano in carica per	
	tre esercizi e scadono alla data della decisione dai soci di	
	approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica. La cessazione dei sindaci per scadenza del termine ha	
	effetto dal momento in cui il collegio è stato ricostituito o	
	sia nominato un nuovo sindaco unico.	
	Il collegio sindacale, o sindaco unico, ha i doveri e i poteri	
	di cui agli artt. 2403 e 2403-bis cod. civ. e potrà inoltre	
	esercitare il controllo contabile; in tale caso, essi dovranno	
	essere revisori contabili iscritti nel Registro istituito	
	presso il Ministero della giustizia.	
	Si applicano, inoltre, le disposizioni di cui agli artt. 2406	
	e 2407 cod. civ.	
	La retribuzione annuale dei sindaci è determinata dai soci	
	all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro	
	ufficio.	
	In alternativa al collegio sindacale (salvo che nei casi di	
	nomina obbligatoria del collegio a sensi dell'art. 2477 c.c.)	

	il controllo contabile della società può essere esercitato da	
	un revisore iscritto nel Registro istituito presso il Ministe-	
	ro della giustizia.	
	Non può essere nominato alla carica di revisore e se nominato	
	decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste	
	dall'art. 2399 cod. civ.	
	Il corrispettivo del revisore è determinato dai soci all'atto	
	della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio.	
	L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla da-	
	ta della decisione dei soci di approvazione del bilancio rela-	
	tivo al terzo esercizio dell'incarico.	
	L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con de-	
	cisione dei soci, da assumersi con la maggioranza assoluta del	
	capitale sociale. La decisione di revoca deve essere approvata	
	con decreto dal tribunale, sentito l'interessato.	
	Il revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409-ter cod.	
	civ.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409-	
	sexies cod. civ.	
	Articolo 30	
	Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali, com-	
	prese quelle relative alla validità delle delibere assemblea-	
	ri, promosse da o contro la società, ivi comprese quelle rela-	
	tive ai rapporti con gli organi sociali, dovranno essere og-	
	getto di un tentativo preliminare di conciliazione presso la	
	Camera di Commercio di Cagliari, con gli effetti previsti da-	

	gli articoli 38 e seguenti del Decreto Legislativo 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come	
	prevista nella presente clausola, entro 45 (quarantacinque)	
	giorni dal deposito della domanda, o nel diverso periodo che	
	le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante arbi-	
	trato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento	
	della Camera Arbitrale della Camera di Commercio di Cagliari	
	che provvederà alla nomina dell'Arbitro (o degli arbitri).	
	Disposizioni generali e finali	
	TITOLO VIII	
	Articolo 31	
	Il funzionamento tecnico e amministrativo della Società potrà	
	essere disciplinato da ulteriori appositi regolamenti interni	
	approvati dall'Assemblea. Negli stessi regolamenti potranno	
	essere stabiliti i poteri del Direttore, se nominato, l'ordi-	
	namento e le mansioni di comitati tecnici, se saranno costi-	
	tuiti, nonché le mansioni e il trattamento economico dei di-	
	pendenti della Società.	
	In qualunque caso di scioglimento della Società, se consentito	
	dalla legge, l'Assemblea straordinaria nomina uno o più liqui-	
	datori preferibilmente tra i soci, stabilendone i poteri.	
	Il patrimonio sociale residuo, dedotti soltanto il capitale	
	versato e rivalutato e i dividendi eventualmente maturati, sa-	
	rà devoluto al fondo mutualistico di promozione e sviluppo	
	della cooperazione di cui all'art. 11 della legge 31 gennaio	

1992, n. 59.

Articolo 32

Per tutto quanto non regolato dall'Atto Costitutivo, di cui il presente Statuto fa parte integrante, e per quanto concerne i rapporti della Società con i terzi, valgono le disposizioni previste dal Codice Civile, dalle leggi speciali sulle Società Cooperative a responsabilità limitata rette con i principi della mutualità nonché dalla normativa in materia di imprese sociali di cui al D.Lgs. 112/2017.

F.to: - Giampiero Serra

F.to: - Carlo Atzori

F.to: - Bonaria Vacca

F.to: - Marcella Ibba

F.to: - Gianluca Pisu, Notaio.

Io sottoscritto Dottor Gianluca Pisu Notaio in Quartu Sant'Elena ed iscritto nel ruolo dei Distretti Notarili Riuniti di Cagliari Lanusei e Oristano certifico che la presente copia su supporto informatico è conforme al documento originale su supporto cartaceo, ai sensi dell'art. 22 D.Lgs. 7 marzo 2005 n. 82, che si rilascia ad uso Registro Imprese. Esente da imposta di bollo.